

Intermediari finanziari. In attesa della costituzione dell'albo dei consulenti indipendenti

Limiti al fuori sede per i fee only

Società non Sim e persone fisiche possono fare consulenza solo in ufficio

Per l'albo dei consulenti indipendenti quella che sta per essere varata dalle autorità competenti potrebbe essere addirittura la quinta proroga, visto che a oggi mancano all'appello il regolamento del ministero dell'economia con il quale si istituisce l'albo e quello Consob sui consulenti finanziari e sulle Sim di consulenza finanziaria.

Ma proprio la recente pubblicazione degli esiti della prima consultazione di questo regolamento Consob, rischia di aprire una falla. Allo stato i consulenti finanziari, siano esse persone fisiche o società (srl), non possono promuovere o collocare fuori sede il servizio di consulenza in materia di investimenti, né possono utilizzare a tal fine promotori finanziari.

E di questo tema se ne è discusso in settimana in occasione di un incontro organizzato da Assofinance, una delle organizzazioni alle quali aderiscono appunto consu-

lenti finanziari indipendenti.

«Secondo le valutazioni della Commissione in merito all'art. 13 in tema di incompatibilità – spiega l'avvocato Luca Zitiello, esperto della materia – emerge che solo gli intermediari autorizzati (banche, Sim, Sgr, società finanziarie ex 107 Tub) possono, ai sensi del disposto dell'art. 30, comma 4, del Tuf effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. L'interpretazione fornita dalla Consob fa emergere un'ulteriore importante diversità rispetto alla operatività consentita alle Sim di consulenza e agli altri soggetti abilitati».

Questi ultimi, infatti, in qualità di intermediari, sono abilitati (come specifica l'articolo 30 citato) a promuovere e collocare i servizi di investimento fuori dalla sede principale e a utilizzare promotori finanziari. Insomma, se la cosa passasse, l'incontro a casa del cliente o al bar o sul luogo di lavoro, oggi indubbiamente la modalità più frequente per i consulenti indipendenti di incontrare i propri clienti, sarebbe vietata.

«Pur attenendo la disciplina dell'offerta fuori sede alla legislazione nazionale e non a quella comunitaria – aggiunge Zitiello – questa soluzione appare nient'altro che l'effetto di una non perfetta modalità di recepimento della Mifid.

Qualora, infatti, si fosse raccolto il vero portato della direttiva, avremmo avuto consulenti finanziari (persone fisiche o società) operanti come imprese di investimento con il principio del passaporto europeo che, essendo intermediari abilitati, avrebbero beneficiato del regime dell'offerta fuori sede». A oggi, infatti, il consulente indipendente italiano non ha la possibilità di esercitare l'attività fuori dai confini nazionali.

Ma Zitiello solleva un'altra riflessione. «In questo contesto bisogna chiedersi –

LA NORMATIVA

art. 18 bis Tuf

Consulenti finanziari

Le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2 possono prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

art. 18 ter Tuf

Le Spa non Sim e le Srl

Questi soggetti sono ammessi all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria.

conclude Zitiello – se il servizio di consulenza finanziaria senza detenzione di beni di terzi davvero necessiti delle protezioni previste dall'ordinamento per la promozione fuori sede di altri servizi di investimento, come il collocamento o la gestione patrimoniale, in cui, essendovi una più diretta influenza sul patrimonio del cliente e il trasferimento di mezzi di pagamento, il grado di pericolosità è più alto».

Lucilla Incorvati

lucilla.incorvati@ilsole24ore.com

*) RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proposte di Nafop. Dove è opportuno intervenire nel regolamento

Più flessibilità con il cliente

Tutti gli intermediari hanno espresso i loro pareri nel giro di consultazione sul regolamento che Consob si avvia a licenziare. Le osservazioni presentate da Nafop, l'associazione che a oggi raggruppa il maggior numero di consulenti fee only, si soffermano principalmente su tre concetti chiave.

Quanto alla personalizzazione dell'attività di consulenza, Nafop è favorevole al principio di tracciabilità del pro-

Sanzioni graduali e violazioni valutate più nel particolare

cesso di consulenza, nell'interesse dell'investitore e dello stesso consulente. Tuttavia, ritiene necessario che gli obblighi di comunicazione e

rendicontazione siano delineati in modo da tenere conto della varietà delle esigenze dei clienti, per favorire quella personalizzazione del servizio, tipica della consulenza.

In secondo luogo, tenuto conto che è importante per il consulente personalizzare tempi, modalità e luoghi in cui prestare la consulenza, Nafop sostiene che è importante assicurare una certa flessibilità. In questo senso è importante che i consulen-

ti possano prestare il proprio servizio (per sua natura estraneo al collocamento e all'intermediazione) a vantaggio esclusivo dei propri clienti, ovunque questi ultimi lo richiedano. Infine, riguardo all'impianto sanzionatorio Nafop suggerisce un impianto sanzionatorio maggiormente articolato nell'individuazione dei comportamenti perseguibili. È opportuno che l'organismo deputato alla tenuta dell'albo sia fornito non solo di sanzioni graduabili, ma anche di un sistema di valutazione delle violazioni.

L.I.